



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE 20 NOVEMBRE 1989

PROJECT APS

Il giorno 20/12/2023, alle ore 17:00, presso i locali dell'azienda agrituristica A'Palumma, sita in contrada Palomba snc, in Augusta, cap. 96011, prov. di Siracusa, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare sull'ordine sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione statuto adeguato al Dlgs 117/17;

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

1. VEDI ALLEGATO PRESENZE

I comparenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci Speciale Ielsa e Segretario Tringali Carmelo.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'associazione validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti della questione posta all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario Tringali Carmelo e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione statuto adeguato al Dlgs 117/17

Il Presidente espone la necessità di adeguare lo statuto ai sensi del Dlgs 117/17 ai fini dell'iscrizione al RUNTS e ne segue ampio dibattito. Lo statuto viene approvato all'unanimità.

Il Presidente alle ore 18:20, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Luogo e data

Augusta, 20/12/2023

Il Segretario

Carmelo Tringali

Il Presidente

Speciale Ielsa

REGISTRATO a *esente* 18 GIU. 2024

al N. 548 Serie 3^a Atti privati

datte *esente* (D. lgs. 117/2017)

comprendente dei diritti catastali e dei tributi speciali

ADDETTO AL SERVIZIO

Carmelo Tringali

Firma su delega del Direttore Provinciale

Speciale Ielsa N. 1572/2024



STATUTO

ART.1 – COSTITUZIONE

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione 20 Novembre 1989 Project APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di Augusta (SR), in via Tringali 1 e con *durata illimitata*.

ART.2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione *non ha scopo di lucro*, si occupa di assistenza sociale e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

1. l'associazione opera prevalentemente nell'ambito sociale attraverso attività di solidarietà, dirette ad arrecare benefici alle persone con disabilità, qualunque ne sia il grado, la natura e la tipologia, siano essi minori di età che maggiorenni, specie se versano in condizioni di svantaggio sociale e a rischio emarginazione ed esclusione sociale in considerazione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
2. Le suddette attività sono svolte sia nei confronti delle persone non associate alla associazione sia verso i propri associati che si trovano nelle condizioni di svantaggio sopra menzionate.
3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, attività relative: al lavoro, alla cultura, all'arte, allo sport.
4. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può, inoltre:

- promuovere e instaurare rapporti di collaborazione e partenariato con associazioni, Enti Pubblici, istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o complementari, al fine di predisporre interventi e/o misure in favore delle persone sopra indicate, nonché delle loro famiglie;
- organizzare convegni scientifici, incontri culturali, gruppi di studio, ricerche, raccolta di dati statistici nei campi oggetto dello scopo dell'associazione, creare siti web o altre forme telematiche di divulgazione scientifica, culturale e sociale;
- promuovere progetti, anche attingendo alle possibilità previste dall'Unione Europea, iniziative, idee, prassi, protocolli, anche in collaborazione con altri enti, stipulare convenzioni e/o accordi con società pubbliche e private, Istituzioni e enti pubblici, fondazioni, imprese sociali, finalizzate

all'integrazione e all' inclusione delle persone con disabilità in tutti i settori di pertinenza, scuola, lavoro, sport, cultura ecc.

L'attività viene svolta dall'associazione tramite prestazioni personali e spontanee dei suoi aderenti su base volontaristica e gratuita, ai soci possono essere rimborsati dall'associazione, e nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo, solo le spese documentate e autorizzate dal medesimo. L'associazione ha sede legale nella città di Augusta, ma estende l'ambito di operatività a livello regionale e nazionale.

ART.3 – DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART.4 – ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

ART.5 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO (o organo di amministrazione)

Il consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione Economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di almeno sette membri eletti dall'assemblea ogni tre anni, ad eccezione del primo costituito dai soci fondatori e nominato in seno all'atto costitutivo. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno fra i suoi componenti: il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il consiglio direttivo cura l'attuazione dei fini dell'associazione, il suo funzionamento è regolato dalle norme dello statuto e pone in essere tutte le iniziative collegate agli scopi dell'associazione. Esso è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di un componente ogni qualvolta la convocazione si renda necessaria per la realizzazione e il perseguimento delle iniziative da intraprendere per i fini dell'associazione. La convocazione può avvenire con ogni mezzo (via email, telefono, sms ecc.). Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. È facoltà del consiglio direttivo decidere di fare partecipare alle deliberazioni altri soci non facenti parte del consiglio, al fine di realizzare una

pertinenza. Il segretario cura, unitamente al tesoriere, l'aggiornamento dei dati dei soci. Il Tesoriere è il responsabile della tenuta contabile e della gestione del patrimonio dell'associazione secondo le decisioni del Consiglio e le direttive dell'assemblea, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'associazione congiuntamente e disgiuntamente con il Presidente e provvede alla riscossione delle quote sociali e alle spese dell'associazione. Tiene i registri della contabilità (se previsti), conserva gli eventuali documenti giustificativi, provvede alla riscossione delle quote sociali, verifica che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del consiglio direttivo e cura, unitamente al segretario, l'aggiornamento dei dati dei soci. Il tesoriere redige il rendiconto annuale di gestione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché il bilancio preventivo, il rendiconto dovrà essere depositato dieci giorni prima della data dell'assemblea indetta per l'approvazione presso la sede dell'associazione ed inviato per via mail a tutti i soci.

ART.6 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci, si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno entro il 31 gennaio per redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione (scritta o telematica), contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, comunicata almeno 6 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'assemblea si riunisce in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo o di almeno un terzo dei componenti l'associazione. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto* e può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. L'assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti.

ART.7 – IL PRESIDENTE

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

maggior partecipazione democratica alla vita associativa. I soci ammessi a partecipare non hanno diritto al voto per la validità delle deliberazioni dell'organo esecutivo. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente, ma ogni associato ha diritto di far inserire nell'ordine del giorno della prima riunione utile la discussione di uno o più argomenti, e rimane a carico del presidente l'onere di inserirli. La riunione dovrà essere convocata ordinariamente almeno cinque giorni prima, salvo che ragioni di urgenza non ne rendano necessaria una convocazione immediata. Il direttivo delibera sempre in prima convocazione a maggioranza dei presenti. Ogni componente non può ricevere più di una delega scritta ed essa è valida ed efficace limitatamente agli argomenti e punti espressamente indicati nell'ordine del giorno. Le votazioni sono palesi, oppure a scrutinio segreto, qualora deliberato dal consiglio direttivo (con qualunque forma ritenuta opportuna). Il direttivo per esigenze di celerità di alcune decisioni, può una volta convocato, decidere per via telematica. Il voto non espresso e/o l'astensione non hanno alcun valore ai fini della determinazione della maggioranza per la validità del deliberato. La decisione adottata sarà comunicata dal segretario con i consueti modi e poi annotata nel registro del verbale delle riunioni. Tutte le decisioni del consiglio direttivo sono annotate dal segretario nel verbale delle riunioni controfirmato dallo stesso e dal presidente o in sua vece da altro componente del direttivo.

Il consiglio direttivo delibera l'ammissione di nuovi soci e la cessazione della qualità di socio a maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo può attribuire competenze differenziate, anche rappresentative, delegando singole funzioni ad alcuni dei propri componenti o ad altri soci dell'associazione, in virtù delle specifiche competenze maturate nel campo sociale, della solidarietà e dell'inclusione delle persone con disabilità. A tal fine l'associazione sarà organizzata per settori di competenza e ogni rappresentante nominato dal consiglio direttivo dovrà predisporre tutte le azioni necessarie per lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e le iniziative da intraprendere nell'ambito del rispettivo settore e per la realizzazione dei fini associativi. Ogni iniziativa a riguardo deve essere concordata con il presidente e poi successivamente deliberata dal consiglio direttivo. È vietato ogni impegno formale che investa il nome dell'associazione, senza il preventivo consenso del presidente e senza averne ricevuta espressa delega rappresentativa. Il presidente può delegare, di volta in volta, il responsabile di ogni settore a rappresentare nel rapporto con i terzi (soggetti e/o enti pubblici o privati), l'associazione nei limiti e nelle competenze di cui al riferito settore di competenza. I detti conferimenti sono temporanei per loro stessa natura e possono in qualsiasi momento essere revocati dal consiglio direttivo, qualora lo impongano ragioni di opportunità, ovvero l'associato abbia commesso gravi irregolarità gestionali, oppure abbia posto in essere atti e comportamenti estranei al fine associativo in violazione manifesta delle prerogative attribuite agli organi sociali, ovvero sia venuto meno il rapporto fiduciario. Alla prima riunione utile il consiglio direttivo indicherà i nomi e i settori di competenza che dovranno essere attribuiti. Le decisioni sono prese dal direttivo a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Il consiglio direttivo può ammettere come soci onorari personalità esterne all'associazione, oppure rappresentanti di enti pubblici e/o privati, associazioni, che si sono contraddistinti e che abbiano specifiche competenze nelle tematiche di cui ai fini dell'associazione. I soci onorari possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale, salvo che non lo ritengano loro. Il Vice presidente sostituisce totalmente il Presidente in caso di mancanza o di impedimento e ogni qualvolta ne riceva espressa delega. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del direttivo e dell'assemblea, custodisce i libri sociali, l'anagrafe dei soci, la corrispondenza e le comunicazioni. Le comunicazioni e le delibere adottate dal consiglio direttivo, nonché dall'assemblea dei soci, vengono trasmesse per via mail sia al consiglio direttivo che a tutti i soci secondo i rispettivi ambiti di

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente, è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto dall'assemblea, per la prima volta viene nominato e indicato al momento della costituzione dell'associazione. Successivamente, a decorrere dall'inizio del secondo triennio, viene eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto in prima ed unica convocazione, senza limiti di mandato. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il presidente è autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali intestati all'associazione e a effettuare le operazioni inerenti all'amministrazione dell'associazione.

ART.8 – SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In tale caso gli enti o le associazioni predette sono rappresentate da un solo delegato indicato dalle medesime che esercita il diritto di un solo voto in rappresentanza dell'ente o associazione di appartenenza.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'attività dei soci è svolta gratuitamente e volontariamente. I soci si distinguono in soci fondatori (quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo) e soci ordinari (quelli che aderiscono successivamente alla costituzione dell'associazione). Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal direttivo.

ART.10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del consiglio direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART.11 – QUOTA SOCIALE

La quota associativa è determinata dal consiglio direttivo di anno in anno, la partecipazione come soci non è gratuita, la quota di partecipazione dei componenti del direttivo e dei soci sarà decisa dal consiglio direttivo alla prima riunione. È facoltà di ogni socio di versare una quota maggiore rispetto a quella deliberata dal consiglio direttivo.

ART.12 – PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote degli associati;
- b) dall'eventuale ricavato di iniziative finalizzate alla realizzazione dei fini associativi;
- c) da eventuali sponsorizzazioni;

- d) da eventuali ricavi di finanziamenti pubblici o privati concessi a qualunque titolo per la realizzazione, organizzazione, partecipazione in progetti e coprogettazione con altri soggetti pubblici o privati nell'ambito dei fini dell'associazione;
- e) eventuali contributi o liberalità da parte di soggetti pubblici, privati o associati;
- f) da finanziamenti a qualsiasi titolo previsti per la realizzazione dei fini associativi o comunque ad essi collegati;
- g) da eredità, donazioni e conferimenti sia di beni mobili che immobili;
- h) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- i) da entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

I proventi delle attività non possono essere in alcun caso divisi fra gli associati, anche in forma indiretta e vige il divieto di distribuzione degli utili ex art. 8 del D.LGS 117/2017. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART.13 – SCIoglimento ED ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

L'associazione può estinguersi:

- a) per il venire meno di tutti gli associati;
- b) per l'impossibilità sopravvenuta di perseguire gli scopi dell'associazione;
- c) per provvedimento dell'autorità pubblica.

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. Il consiglio direttivo provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.14 – MODIFICHE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo devono essere deliberate dall'assemblea a tal fine convocata. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, a parità di voto prevale quello del presidente.

ART.15 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART.16 – VOLONTARI

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.17 – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART.18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto Augusta 12/12/2023

Sig. Spinoletta Gelsa
Sig. Carlucci Tiziana
Sig. Di Stefano Maria
Sig. Antonino Accolla
Sig. Donatella
Sig. Di Stefano Maria
Sig. Paola Porata
Sig. Maria
Sig. Paola Porata
Sig. Paola Porata